



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 8 del 25/01/2021

Proposta n. 71/2021

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 29.5.2020, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000. FORMULAZIONE RISERVE.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Caorso ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla L.R. n. 20/2000 attraverso l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto di C.C. n. 13 del 22.6.2012 (successivamente variato), del Piano Operativo Comunale (POC) con atto di C.C. n. 21 del 19.8.2013, del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) con atto C.C. n. 36 del 28.11.2013 (successivamente variato);
- a norma dell'art. 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, con atto di Giunta n. 56 del 1.6.2018 il Comune di Caorso ha approvato il Documento preliminare per una Variante al suddetto Piano Strutturale Comunale (PSC), la quale propone un aggiornamento dei vincoli connessi al rischio idraulico del T. Nure in loc. Fossadello conseguente ai lavori di messa in sicurezza realizzati da AIPo, da attuarsi attraverso:
 - la rimozione della perimetrazione "PS267 a rischio idrogeologico molto elevato per inondazione" (Cod. 070-ER-PC di cui alla Delib. C.I. AdbPo n. 20 del 26/04/2001) e del limite di fascia "B di progetto" del PAI;
 - il riposizionamento dei limiti di fascia A e B del PAI secondo il nuovo assetto idraulico-morfologico determinato dalle opere realizzate, come delineato da AIPo in documentazione agli atti del Comune, senza variare le fasce fluviali del PTCP;
 - l'aggiornamento dello studio del rischio idraulico della fascia fluviale C retrostante, tenuto conto degli interventi realizzati ed anche del "Piano Alluvioni";
 - il recepimento del PGRA – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni sul Documento preliminare con provvedimento del presidente n. 85 del 25.9.2018, depositato il 28.9.2018 alla seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione convocata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000;

Preso atto che:

- il Comune di Caorso, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/2000, con deliberazione del Consiglio n. 30 del 31.7.2019 ha adottato la suddetta Variante al PSC e ne ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa con nota dell'11.9.2019 (prot. prov.li n. 25556-25559-25561 dell'11.9.2019) al fine della formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 32, comma 7, della medesima legge;

- successivamente, con nota n. 8661 del 30.9.2019 (pervenuta in pari data al prot. prov.le n. 27465) il Comune ha comunicato la sospensione del procedimento, al fine di provvedere ad una integrazione della delibera di adozione con documentazione di Variante al PSC ritenuta necessaria, nonché l'intenzione di procedere anche con una Variante al RUE in considerazione dell'esigenza di coordinamento dei due strumenti;
- pertanto, con delibera di Consiglio n. 3 del 29.5.2020 il Comune ha proceduto con la nuova adozione della Variante al PSC e la conseguente Variante al RUE;
- con nota comunale n. 6255 del 4.8.2020 (prot. prov.le n. 19683 del 4.8.2020) è stata comunicata la messa a disposizione della suddetta documentazione e la Provincia, giacché tale documentazione risultava incompleta, con nota n. 21899 del 31.8.2020) ha formulato richiesta di integrazioni relativamente alla Variante al PSC;
- le integrazioni richieste sono state trasmesse in allegato alla nota comunale n. 4956 del 29.8.2019 (registrata al prot. prov.le n. 25789 dell'1.10.2020) e pertanto, dalla medesima data ha cominciato a decorrere il termine di 120 giorni per la formulazione delle riserve da parte della scrivente Amministrazione, termine scadente quindi il 29.1.2021, come comunicato con nota prov.le n. 27445 del 15.10.2020;
- del deposito della Variante al Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 292 del 19.8.2020 (parte seconda), anche ai fini della valutazione ambientale della medesima;
- il competente Responsabile del Comune di Caorso ha rilasciato apposite attestazioni datate 4.8.2020 inerenti:
 - l'avvenuta comunicazione alle Autorità militari dell'adozione della Variante al PSC;
 - l'insussistenza, nel territorio comunale di Caorso interessato dalla Variante al PSC in argomento, dei vincoli di trasferimento e consolidamento degli abitati;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti alla pianificazione urbanistica vigente, quale è il caso della Variante al PSC in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;

Dato atto che in base all'articolo 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, in questa sede la Provincia ha il compito di verificare la conformità della Variante al PSC del Comune di Caorso al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine di 120 giorni sopra descritto;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale;

Considerato che:

- l'istruttoria anzidetta è stata svolta sulla base degli elaborati di Variante al Piano elencati in allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Caorso, elaborati V.PSC adottata CC 3-2020"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Caorso, riserve V.PSC adottata CC 3-2020"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria anzidetta concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportate nel citato allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Caorso, riserve V.PSC adottata CC 3-2020") parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come successivamente modificato;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 630 del 29 aprile 2019 (pubblicata sul BURERT n. 143 del 6 maggio 2019, Parte seconda) recante "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)", in sostituzione della direttiva DAL n. 112/2007 e del relativo aggiornamento introdotto con DGR n. 2193/2015;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre

2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;

- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, le riserve alla Variante al PSC del Comune di Caorso adottata con atto del Consiglio comunale n. 3 del 29.5.2020, così come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Caorso, riserve V.PSC adottata CC 3-2020"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le stesse sono espresse con riferimento agli elaborati di cui all'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Caorso, elaborati V.PSC adottata CC 3-2020"), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Comune di Caorso, in sede di controdeduzione alle riserve, è tenuto ad adeguarsi alle medesime ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
3. di invitare il Comune di Caorso a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi della Variante al PSC controdedotta che evidenzia le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000;
4. di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Caorso per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale

Allegato 1 – Caorso, elaborati Variante PSC adottata CC 3-2020

DENOMINAZIONE	SCALA
REL Relazione Illustrativa di Variante	/
QUADRO CONOSCITIVO	
B.03.e - Tavola del Rischio	1:10.000
PIANO STRUTTURALE COMUNALE	
NR.01 Norme Tecniche di Attuazione	/
NR.02 Schede d'Ambito Territoriale	/
SV Schede dei Vincoli	/
PSC.V.08 Carta dei vincoli idrografici ed idrogeologici	1:10.000
PSC.V.13 Pericolosità Alluvioni	1:10.000
Relazione di compatibilità idraulica per le aree delimitate dalla Fascia C del Torrente Nure e del Fiume Po nel PAI e nel PTCP in località Fossadello di Caorso	/
VALSAT	
Valsat – Rapporto Ambientale	/
Valsat – Sintesi non Tecnica	/

Aspetti idraulici

1. Per gli aspetti riguardanti il **recepimento del PGRA – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni** e in particolare delle mappature di pericolosità e di rischio alluvionale, occorre considerare, in fase controdeduttiva, le eventuali novità scaturite per il territorio comunale dall'iter di revisione del Piano avviato a dicembre 2018, con adozione prevista entro dicembre 2021.
2. Considerato che la Variante al PSC, a seguito della compiuta realizzazione da parte di AIPO delle opere di difesa idraulica in sponda destra del T. Nure, in loc. Fossadello, propone:
 1. la **rimozione della perimetrazione PS267** a rischio idrogeologico molto elevato per inondazione (Cod. 070-ER-PC di cui alla Delib. C.I. AdbPo n. 20 del 26/04/2001) **e del limite di fascia "B di progetto" del PAI**;
 2. il **riposizionamento dei limiti di fascia A e B del PAI** secondo il nuovo assetto idraulico-morfologico determinato dalle opere realizzate, come delineato da AIPO in documentazione agli atti del Comune, **senza variare le fasce fluviali del PTCP**, che in buona sostanza tengono già conto delle nuove opere in quanto già realizzate all'epoca dell'ultima revisione generale del piano e che in ogni caso continuano a sovrapporsi, senza sostituirsi, alle fasce del PAI (trattandosi di tratto "a intesa sospesa" in base all'intesa PTCP-PAI sottoscritta il 12/4/2012);
 3. l'**aggiornamento dello studio del rischio idraulico della fascia fluviale C** retrostante, tenuto conto degli interventi realizzati ed anche del "Piano Alluvioni",
si ritiene di potersi esprimere per competenza in merito alla **terza proposta**, rispetto alla quale si rilevano le seguenti criticità da riscontrare in fase controdeduttiva:
 - al punto 2.2 della Relazione di compatibilità idraulica occorre correggere i riferimenti all'articolato normativo del PTCP considerando il Piano vigente (scaturito dalla variante generale approvata nel 2010, oggetto dell'intesa PTCP-PAI sottoscritta nel 2012, e infine dalla variante specifica approvata nel 2017, su cui l'intesa è stata confermata), reperibile al sito web della Provincia (percorso dalla homepage www.provincia.pc.it: Funzioni Aree tematiche -> Territorio e Urbanistica -> PTCP -> Piano vigente);
 - la valutazione del rischio deve descrivere le dinamiche di propagazione di un'eventuale onda di piena con i relativi tiranti previsti nelle aree extrarginali (per gli scenari di riferimento), utili per completare il giudizio di compatibilità e le connesse prescrizioni, quali ad esempio la definizione delle quote minime di imposta delle eventuali nuove costruzioni, anche in considerazione dei contenuti dello studio di aggiornamento in corso relativo alla propagazione idraulica con modello bidimensionale a cura dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (v. sotto), qualora presenti tali tipologia di dati nell'area di interesse, e valutando se necessari approfondimenti di natura locale;

- lo studio del rischio deve comprendere un apparato cartografico-normativo utile ad individuare in modo chiaro e univoco i livelli di rischio dell'area extrarginale, i limiti e le prescrizioni da osservare per eventuali interventi di trasformazione edilizia, da coordinarsi o sostituirsi alle risultanze dello studio del rischio idraulico precedente assunto nel PSC vigente (rif. Art. 124 delle Norme adottate);
- le Norme adottate devono essere corrette nelle parti riguardanti la disciplina delle fasce fluviali, tenendo conto degli artt. 10—14 delle Norme PTCP, dei contenuti dell'intesa PTCP-PAI (tratti a intesa sospesa), del PS267 e del PGRA, in modo che la tematica del rischio idraulico risulti completa e coerente, anche per l'opportuno coordinamento con gli esiti dello studio idraulico di fascia fluviale C.

Per quanto riguarda le **restanti proposte**, premesso che le rappresentazioni dei tematismi di bacino sopraccitati assumono nel Piano provinciale un mero carattere indicativo (rif. art. 13, comma 5, e art. 32, comma 6, delle Norme PTCP) e che le consultazioni preliminari del "tavolo PAI" previste dall'intesa PTCP-PAI sottoscritta il 12/4/2012 sono state svolte per vie brevi, concordando sulla non necessità di riunire il gruppo di lavoro, si precisa ad ogni buon conto che l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, con Decreto del Segretario Generale del n. 281/2019, efficace dal 10/10/2019, ha provveduto alla presa d'atto del collaudo tecnico dell'argine in sponda destra del T. Nure, lungo il quale corre la nuova delimitazione tra la Fascia B e la Fascia C, in sostituzione del previgente "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" del PAI, come da planimetria allegata al provvedimento e già riportata dalla Provincia nella piattaforma VINGIS consultabile dal sito web della Provincia (da "Servizi ai Comuni" oppure da "Funzioni Aree tematiche -> Territorio e Urbanistica"). Detto recente provvedimento precisa altresì che *"Nelle more della predisposizione ed adozione di una Variante del PAI relativa alle Fasce fluviali dell'asta del Torrente Nure, in considerazione dei franchi ridotti per la piena di riferimento e della gravosità degli scenari di rischio residuale presenti nelle aree in sponda destra del Nure interessate dalla variante automatica conseguente alla presente presa d'atto, si dispone che l'Agenzia Interregionale per il Po (AIPo) garantisca un adeguato monitoraggio degli argini durante gli eventi di piena, anche al fine della predisposizione di presidi di protezione civile."* Ne consegue che:

- in forza dell'art. 28, comma 1, delle Norme PAI (*"Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta"*), il **limite "B di progetto"** in destra idraulica del torrente Nure, in località Fossadello, può ritenersi oggi già decaduto, con i **nuovi limiti di fascia A/B del PAI** tracciati preliminarmente nella presa d'atto dell'Autorità di bacino (così come riportati nel VINGIS provinciale e similmente nella Variante PSC adottata) che saranno configurati in via definitiva nell'ambito della pianificazione di bacino;
- rispetto all'area **PS267 a rischio idrogeologico molto elevato** per inondazione ("Zona B-pr"), il Comune con la Variante PSC approvata adempirà, limitatamente alla porzione della stessa posta in sponda destra del torrente Nure, a quanto previsto dall'art. 18, commi 4 e 5, delle Norme PAI (potendo pertanto applicare, a partire dalla sua entrata in vigore, le disposizioni risultanti dagli esiti delle verifiche di compatibilità, sia nell'ambito del territorio urbanizzato secondo quanto stabilito

dall'art. 51, comma 5, delle stesse Norme, sia nelle aree esterne al territorio urbanizzato laddove tali disposizioni fossero più restrittive di quanto disposto dall'art. 51, comma 2, del PAI), mentre la decadenza della perimetrazione relativa all'area in sponda destra sarà definita nell'ambito della pianificazione di bacino, secondo le procedure previste dall'art. 54, comma 1, dall'art. 18, comma 6, e dall'art. 1, comma 10 delle Norme PAI, alla cui conclusione sull'area potranno operare pienamente ed esclusivamente le disposizioni risultanti dagli esiti delle verifiche di compatibilità approvate nell'ambito del PSC. Ad integrazione di quanto sopra, si fa presente che l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po sta predisponendo uno studio idraulico aggiornato di tipo bidimensionale dell'asta del torrente Nure, i cui risultati saranno a breve presentati agli Enti competenti e resi disponibili. Lo studio citato sarà utilizzato quale base conoscitiva per la predisposizione della Variante al PAI dell'asta del torrente Nure, nell'ambito della quale verrà esaminato nel suo complesso l'assetto del corso d'acqua e verranno aggiornate le delimitazioni delle fasce fluviali e dell'area PS267.

Si precisa infine che l'eventuale aggiornamento dell'intesa PTCP-PAI, tuttora sospesa su entrambe le sponde del tratto in esame, sarà eventualmente intrapreso contestualmente o successivamente alle suddette variazioni della pianificazione di bacino, nell'ambito delle procedure regolate dalla normativa sovraordinata di riferimento e dall'intesa stessa.

3. Occorre che **nelle tavole e schede dei vincoli del PSC siano opportunamente evidenziati i contenuti dell'intesa PAI-PTCP**, per consentire la corretta applicazione, ove occorre in sovrapposizione, dei due strumenti di pianificazione.

VaISAT

4. Si condivide la metodologia utilizzata per sviluppare le diverse fasi del percorso valutativo, e il recepimento del quadro conoscitivo e delle valutazioni effettuate nell'iter di formazione del PSC vigente, tuttavia si evidenzia che, il documento predisposto ripropone sostanzialmente l'elaborato di Valsat del Piano vigente (di cui si riportano anche contenuti non sempre pertinenti all'oggetto di Variante), limitandosi a qualche sintetica integrazione in cui si confermano gli esiti delle precedenti valutazioni, rimanendo disattesa la valutazione degli specifici contenuti di Variante. L'oggetto della Variante, trova il suo unico sviluppo di esclusivo carattere illustrativo, nel paragrafo 8.3 "*Variante urbanistica al PSC*" a conclusione delle attività di verifica di coerenza esterna ed interna.

Pertanto, anche richiamando il "principio di non duplicazione" previsto dalla normativa di settore, si ritiene necessario, che l'elaborato di Valsat sia riformulato ed integrato nei contenuti delle fasi valutative, in funzione dello specifico oggetto di Variante, con particolare riferimento allo sviluppo delle seguenti fasi:

- sintesi dello stato di fatto: illustrazione delle condizioni/fatti sopravvenuti (dopo l'approvazione del PSC vigente) di carattere ambientale e territoriale, rappresentative del contesto di riferimento per la Variante;
- definire obiettivi e azioni specifiche della Variante: (che saranno oggetto delle successive attività di valutazione), tale attività deve scaturire dagli orientamenti strategici e dalla necessità di dare soluzione alle criticità evidenziate nella sintesi dello stato di fatto del quadro conoscitivo;

- verifica di coerenza esterna: considerata la natura della Variante, fare riferimento al PSC vigente e ai piani sovraordinati strettamente correlati e pertinenti ai contenuti, in analogia all'integrazione fatta rispetto al PGRA;
- verifica di coerenza interna: in cui specificare gli effetti indotti dalla proposta di Variante sulle matrici/componenti ambientali rappresentative del contesto comunale e conseguente definizione delle necessarie e specifiche azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale (anche in coerenza con gli esiti delle valutazioni dello studio idraulico); con particolare riferimento agli ambiti di nuovo insediamento, in cui la Variante trova attuazione (schede);
- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni: la sintesi dei vincoli e delle tutele che interessano l'ambito/l'area oggetto di valutazione, da coordinare con la tavola e la scheda dei vincoli (da redigere obbligatoriamente ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000).

5. In merito alle modifiche apportate alle schede di valutazione degli ambiti "AN06 - Fossadello" e "APC01-SAIB Fossadello" della Valsat del PSC vigente, alle voci "Potenziali impatti attesi/Risorse idriche" e "Azioni di mitigazione e compensazione" (eliminazione del riferimento all'area a rischio idrogeologico molto elevato), si rimanda ai contenuti della riserva 2.
6. Le valutazioni dell'elaborato di Valsat e l'individuazione delle idonee misure di mitigazione e compensazione dovranno essere definite in coerenza con gli esiti delle valutazioni dello studio del rischio idraulico, integrato a seguito delle riserve nn. 1 e 2.
7. La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate a proposito della ValSAT.

Aspetti generali e coordinamento elaborati

8. In merito all'elaborato NR.02 Schede d'Ambito Territoriale, si rileva quanto segue:
 - il contenuto presente, nelle Schede d'ambito, sezione "1. CARATTERI FISICI E CONDIZIONAMENTI", voce "RISCHIO IDRAULICO", deve essere verificato in riferimento agli esiti delle valutazioni dello studio del rischio idraulico, integrato a seguito delle riserve nn. 1 e 2;
 - il contenuto relativo al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni presente, nelle Schede d'ambito, sezione "1. CARATTERI FISICI E CONDIZIONAMENTI", voce "ASPETTI PROBLEMATICI RISCONTRATI – VINCOLI", deve essere verificato in riferimento a quanto previsto dalla riserva n. 1;
 - relativamente alle modifiche apportate alle Schede relative all'Ambito AN 06 – FOSSADELLO (eliminazione del riferimento all'"Area a rischio di inondazione - Zona B-pr", presente nella sezione "1. CARATTERI FISICI E CONDIZIONAMENTI", alla voce "ASPETTI PROBLEMATICI RISCONTRATI – VINCOLI" e della dicitura "realizzazione condizionata al declassamento del vincolo di *Area a rischio di inondazione - Zona B-pr*" presente nella tabella di cui alla sezione "4. AREE DI TRASFORMAZIONE") e all'Ambito APC 01 - SAIB – FOSSADELLO (eliminazione della dicitura "realizzazione condizionata al declassamento del vincolo di *Area a rischio di inondazione - Zona B-pr*" presente nella tabella di cui alla sezione "4. AREE DI TRASFORMAZIONE"), si rimanda ai contenuti della riserva 2.

9. Richiamando il contenuto della riserva n. 3 in merito all'intesa PAI-PTCP, occorre effettuare le opportune integrazioni all'elaborato NR.02 Schede d'Ambito Territoriale e alle Schede d'ambito contenute nella ValSAT.
10. La denominazione della Tavola B.03.e riportata nella tabella di cui al comma 1 dell'art. 11 "Elenco e tipi di elaborati" delle Norme Tecniche di Attuazione di PSC, non corrisponde a quella presente sull'elaborato cartografico; si provveda ad eliminare tale incongruenza.
11. Le modifiche/integrazioni degli elaborati di Piano, da effettuarsi in riferimento alle specifiche riserve, dovranno essere apportate a tutti gli elaborati interessati dal medesimo contenuto.
12. Si rammenta che gli elaborati cartografici della variante al PSC dovranno essere trasmessi a Questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e nell'elaborato "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 71/2021 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI
CAORSO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL
29.5.2020, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000. FORMULAZIONE RISERVE. , si
esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 21/01/2021

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 8 del 25/01/2021

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO ADOTTATA
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 29.5.2020, AI SENSI DELL'ART. 32
DELLA L.R. N. 20/2000. FORMULAZIONE RISERVE. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 25/01/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 8 del 25/01/2021

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO ADOTTATA
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 29.5.2020, AI SENSI DELL'ART. 32
DELLA L.R. N. 20/2000. FORMULAZIONE RISERVE. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal
25/01/2021 al 09/02/2021

Piacenza li, 10/02/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale